

Codice XST035

D.D. 30 agosto 2023, n. 272

**Consiglio di Stato, sentenza 16 dicembre 2022, n. 11040 pronunciata sul ricorso proposto da Azienda speciale multiservizi del Comune di Venaria contro la Regione Piemonte. Accollo del debito da parte del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Presa d'atto**



**ATTO DD 272/A2000B/2023**

**DEL 30/08/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

**OGGETTO:** Consiglio di Stato, sentenza 16 dicembre 2022, n. 11040 pronunciata sul ricorso proposto da Azienda speciale multiservizi del Comune di Venaria contro la Regione Piemonte. Accollo del debito da parte del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Presa d'atto

Premesso che:

- con ricorso R.G. n. 1136/2013 notificato il 12 novembre 2013, l'Azienda speciale multiservizi di Venaria Reale (A.S.M.) chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte l'accertamento del diritto di ricevere dalla Regione Piemonte le somme – quantificate in 71.024,00 euro – a copertura del deficit di gestione del servizio di caffetteria svolto dalla prima negli spazi denominati “Manica della Tenaglia – Piano Giardini” presso la Reggia di Venaria Reale per il periodo dal 2 novembre 2007 al 31 dicembre 2008;

- la sentenza 10 luglio 2015, n. 1171, che respingeva il ricorso, era tempestivamente impugnata dal soccombente innanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. 9194/2015;

- con sentenza 16 dicembre 2022, n. 11040, il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del ricorso, accertava il diritto di A.S.M. a ricevere la somma di 71.024,00 euro per i titoli dedotti in giudizio, oltre agli interessi compensativi sul capitale dalla domanda giudiziale al saldo;

- a seguito della pronuncia di cui al punto che precede, con nota del 30 gennaio 2023, il Direttore comunicava al Settore Ragioneria l'esistenza – al 31/12/2022 – del debito fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs.118/2011 derivante, appunto, da sentenza esecutiva;

- successivamente, con comunicazione del 21 giugno 2023, il Direttore relazionava ulteriormente al Settore Ragioneria circa l'iter di gestione del debito fuori bilancio dichiarato al 31/12/2022, illustrando le attività poste in essere volte alla definizione della questione che non incidesse sul bilancio della Regione per i motivi di seguito illustrati;

- i fatti oggetto del contenzioso, infatti, risalgono agli anni 2007 e 2008, durante i quali era in corso ed aveva raggiunto il suo apice l'imponente opera di riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico, architettonico e paesaggistico costituito dall'unicum de La Venaria Reale a cui la Regione era impegnata sin dalla fine degli anni 90 con l'UE ed il Ministero della Cultura (MiC), fondata su un ambizioso accordo di programma quadro tra il Ministero e la Regione iniziato nel 1999 e che proprio in quegli anni si andava concretizzando con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico ai sensi degli articoli 112 e 115, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ossia il Consorzio per la Valorizzazione Culturale "La Venaria Reale";

- stante la complessità del progetto, era stato previsto un percorso graduale che avrebbe portato alla nascita del nuovo ente, transitando attraverso l'istituzione di una Struttura Flessibile denominata "La Venaria Reale ed altri Beni", finalizzata alla gestione unitaria dei programmi di intervento per il completamento del recupero e la valorizzazione del complesso della Reggia, nonché a garantire le condizioni organizzative idonee per l'espletamento delle attività, una gestione ottimale del processo decisionale, oltre che delle risorse umane coinvolte;

- tale struttura era incardinata presso la Regione Piemonte e, in adempimento dei propri compiti istituzionali, aveva provveduto a sottoscrivere il "contratto per la delega, temporanea e sperimentale, del servizio di caffetteria negli spazi denominati Manica della Tenaglia – Piano Giardini della Reggia di Venaria Reale", oggetto di causa, per dare pieno corso agli impegni che Regione e Ministero della Cultura avevano assunto con la convenzione del 30 aprile 2007, il cui schema era approvato con DGR 10 aprile 2007, n. 23-5677;

- tra gli impegni assunti dalle parti, di interesse è quello di "garantire la fruizione della Reggia da parte del pubblico attivando, pur in forma temporanea e sperimentale, i servizi di cui all'art 117 del D.lgs 42/2004 e in particolare, fin dalla prima fase di apertura, i servizi di accoglienza e assistenza alla visita, il book-shop e le caffetterie";

- l'art. art. 6 della medesima convenzione prevedeva, tra il resto che: "Le parti convengono che, all'atto dell'entrata in funzione del soggetto giuridico di cui alla premessa, lo stesso subentri in tutti i diritti e gli obblighi previsti nel presente protocollo, in favore e a carico del Ministero e della Regione Piemonte";

- la struttura flessibile veniva poi soppressa con DGR 30 dicembre 2009, n. 74-13014, in quanto aveva completato la propria missione ed esaurite le proprie competenze anche alla luce dell'inaugurazione e apertura al pubblico della Reggia, essendo ormai il Consorzio autorizzato alla gestione della Reggia con D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 10442 e dal 1 gennaio 2009 pienamente operativo;

- il servizio di caffetteria per cui si instaurava il contenzioso e dal quale scaturiva il disavanzo da rifondere ad ASM, nasceva in un contesto del tutto peculiare, a valle di una complessa gestione dell'organizzazione della creazione, da un lato, e dell'esecuzione degli ingenti lavori di recupero, dall'altro;

- esso poi veniva inquadrato giuridicamente quale "contratto per delega, temporanea e sperimentale, del servizio di caffetteria", a dimostrazione del fatto che si è trattato di una delle iniziali applicazioni della previsione legislativa che, per la prima volta, aveva disciplinato in maniera organica i servizi per il pubblico (art. 117, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Valutato quindi che:

- a seguito dell'autorizzazione alla gestione del complesso avvenuta con la citata DGR n. 10422/2008 e del conseguente subentro del Consorzio nei rapporti attivi e passivi posti in essere dalla struttura flessibile secondo le previsioni della convenzione 2007, l'utilità ricevuta a suo tempo dalla gestione del servizio di caffetteria fosse ascrivibile al solo specifico e concreto interesse del Consorzio, tenuto conto che la prima grande mostra allestita dalla Regione Piemonte nel Castello della Venaria Reale "La reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea" dopo la sua inaugurazione, non poteva non tenere conto della necessità di avviare anche le necessarie attività di valorizzazione, tra le quali si annoverano certamente i servizi al pubblico che i fruitori di un complesso monumentale di tale importanza si aspettano;

- tali attività rientravano pienamente nei poteri e nei compiti della struttura flessibile utili a raggiungere il proprio unico ed esclusivo obiettivo, ossia la gestione unitaria del progetto per consentire al costituendo ente l'avvio delle attività;

- il servizio di caffetteria oggetto di causa, di fatto, aveva consentito l'arricchimento del Consorzio derivante dal servizio fornito all'epoca della sua istituzione, ciò suffragato anche dalla "continuità" della gestione (il dirigente che aveva retto la struttura flessibile diventerà il primo direttore del Consorzio nominato nell'atto costitutivo del 30 giugno 2008).

Come conseguenza di ciò, logica prima che giuridica, con nota prot. 3 marzo 2023, n. 2441, successiva alla trasmissione della sentenza avvenuta con nota prot. 18 gennaio 2023, n. 836, la Direzione formulava al Consorzio delle Residenze reali sabaude la richiesta di accollarsi il debito risultante dalla sentenza di appello, sussistendone i presupposti legittimanti.

Parallelamente, però, la Direzione, in adempimento delle disposizioni dell'art. 73, d. lgs. n. 118/2011, tempestivamente comunicava al Settore competente l'esistenza del debito fuori bilancio, segnalando la pendenza di trattative tra le parti.

Ritenuto quindi che:

- la soluzione individuata consentisse la corretta "ricollocazione" il debito in capo all'effettivo beneficiario, superando così favorevolmente l'analisi costi-benefici che in casi analoghi va necessariamente condotta.

Premesso inoltre che:

- con nota 25 maggio 2023, prot. 1480 il Consorzio comunicava l'assenso all'accollo del debito, dichiarandosi disponibile a pagare la somma capitale, a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati (con delibera del 08.05.2023) dell'assestamento n. 1 al bilancio 2023, contenente lo stanziamento per la liquidazione della spesa di 71.024,00 euro;

- all'esito di contatti dell'Avvocatura regionale con A.S.M. nel corso dei quali era concordata la definizione della vicenda, la Direzione – con nota 13 giugno 2023, prot. 6936 – formalizzava la proposta ad A.S.M. di rinuncia (senza riserve né eccezioni) agli interessi e di liberazione dell'Amministrazione a seguito del pagamento (fatta eccezione per le spese di giudizio);

- la successiva comunicazione di A.S.M. 19 giugno 2023 prot. 1516/s, nell'accettare la proposta, precisava la necessità di corrispondere le spese di giudizio pari a complessivi 9.511,00 euro per poter considerare definitivamente chiusa la vicenda a tacitazione di qualsivoglia pretesa;

- in data 20 giugno 2023 il Consorzio eseguiva il bonifico, come concordato;

- in data 7 luglio 2023 con mandato n. 15580 anche l'Avvocatura regionale provvedeva al pagamento delle spese di giudizio, come concordato;

Ritenuto quindi opportuno dare atto di quanto sopra descritto a conclusione della vicenda in oggetto;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.06.2021.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

#### *determina*

- di dare atto dell'avvenuto accollo del debito per la somma capitale di 71.024,00 euro derivante dalla sentenza 16 dicembre 2022, n. 11040 del Consiglio di Stato da parte del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude;

- di dare atto dell'avvenuto pagamento in data 20 giugno 2023 della somma capitale di 71.024,00 euro derivante dalla sentenza 16 dicembre 2022, n. 11040 del Consiglio di Stato da parte del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude in favore del creditore, Azienda speciale multiservizi del Comune di Venaria Reale;

- di dare atto dell'avvenuto pagamento in data 7 luglio 2023 della somma di 9.511,00 euro a titolo di spese di giudizio da parte dell'Avvocatura regionale in favore del creditore, Azienda speciale multiservizi del Comune di Venaria Reale;

- di dare atto che il creditore ha accettato i suddetti pagamenti ritenendoli soddisfattivi di ogni pretesa derivante dal giudizio dallo stesso instaurando, e contestualmente ha liberato il debitore, Regione Piemonte;

- di dare atto, infine, che il debito fuori bilancio dichiarato con comunicazione del 30 gennaio 2023 non è più esistente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal d.lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione

Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

**IL DIRETTORE (A2000B - CULTURA E COMMERCIO)**  
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone